



16 GIU. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **16 giugno** alle ore **9.19**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n. 0040950 del 15.06.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA
218/15
CONVENZIONI
11.2



Seduta del
16 GIU. 2015

**ACCORDO QUADRO TRA SAPIENZA E SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL COLOSSEO, IL MUSEO NAZIONALE ROMANO E L'AREA
ARCHEOLOGICA DI ROMA**

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si rammenta che, con nota del 20.5.2015, il Soprintendente Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma ha manifestato il proprio vivo interesse a sottoscrivere un accordo quadro con la nostra Università.

Detto accordo ha come scopo di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

La Sapienza e la Soprintendenza intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca e di collaborazione da concordare ai sensi dell'accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, finanziati sia da Enti pubblici sia privati;
- c. sperimentazione sul campo di nuove tecnologie sviluppate dall'Università presso siti gestiti dalla Soprintendenza quali, a puro titolo esemplificativo musei, siti archeologici, monumenti storici;
- d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- e. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e Soprintendenza partecipano;
- f. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con l'accordo in parola.

L'Università indica quale referente e responsabile dell'accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri, mentre la Soprintendenza indica quale referente e responsabile dell'accordo il Direttore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione dell'accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio di Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Marta Scattolon

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Luccarini



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
16 GIU. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising

Il Capo del Settore Convenzioni

Massimo Barbone

W

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dot.ssa Sabrina Kuccanin

collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e le attività congiunte su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente, individuare forme di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di controllare lo stato di avanzamento delle attività nonché le modalità per la disseminazione dei risultati derivanti dal presente accordo come da art. 9.

Il Comitato sarà presieduto, per il primo triennio, dal delegato del Rettore per la Parte Università e per il successivo triennio di durata della Convenzione dal delegato del Soprintendente per la Parte Soprintendenza.

Oltre ai delegati faranno parte del Comitato n. 3 rappresentanti dell'Università e n. 3 rappresentanti della Soprintendenza designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

L'accordo ha una durata pari a 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione di cui al precedente articolo 8.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Il Senato Accademico, nella seduta del 9.6.2015, con delibera n. 327/15, ha approvato la stipula dell'accordo quadro tra la Sapienza e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma.

Allegato parte integrante: testo accordo quadro;
nota Soprintendente del 20.5.2015

Allegato in visione: delibera Senato Accademico n. 327/15, seduta del 9.6.2015.



Seduta del
16 GIU. 2015

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 218/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato l'Accordo Quadro di cui in narrativa;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti derivanti dal protocollo in parola;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 327/15, seduta del 9.6.2015;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra la Sapienza e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma;**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma dell'atto in parola.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS

11.2

ACCORDO QUADRO

TRA

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata “Università”), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15-09-1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università

E

La Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma (nel seguito denominata “Soprintendenza”), con sede legale in Roma, _____, n. __, cap _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, nella persona del Soprintendente Arch. Francesco Prosperetti nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza

PREMESSO CHE:

- la Soprintendenza è _____;
- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;
- l’Università, nell’ambito dell’organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul

piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'Università detiene competenze tecnico - scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- l'Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;

- l'Università ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare i risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso il fare sistema sulla frontiera della ricerca e dell'alta formazione e nel sistema socio economico italiano;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Università e Soprintendenza intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Art. 3

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso accordo;
- nelle Convenzioni attuative, di cui al successivo art. 7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4

(Oggetto)

Università e Soprintendenza intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca e di collaborazione da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, finanziati sia da Enti pubblici sia privati;

c. sperimentazione sul campo di nuove tecnologie sviluppate dall'Università presso siti gestiti dalla Soprintendenza quali, a puro titolo esemplificativo musei, siti archeologici, monumenti storici;

d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;

e. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e Soprintendenza partecipano;

f. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art.

6.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, Università e Soprintendenza si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 7.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6

(Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.

La Soprintendenza indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e le attività congiunte su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente, individuare forme di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di controllare lo stato di avanzamento delle attività nonché le modalità per la disseminazione dei risultati derivanti dal presente accordo come da art. 9.

Il Comitato sarà presieduto, per il primo triennio, dal delegato del Rettore per la Parte Università e per il successivo triennio di durata della Convenzione dal delegato del Soprintendente per la Parte Soprintendenza.

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 3 rappresentanti dell'Università e n. 3 rappresentanti della Soprintendenza designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 8

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenersi.

Art. 9

(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora Università e Soprintendenza intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare, tramite il Comitato di Gestione di cui all'art. 7, i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data-base e ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dal lavoro di ricerca comune, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni è oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni sono subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

	Art. 10	
	(Promozione dell'immagine)	
	Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.	
	In particolare, i loghi dell'Università e della Soprintendenza possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.	
	L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.	
	Art. 11	
	(Responsabilità civile)	
	Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.	
	Art. 12	
	(Copertura assicurativa)	
	Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.	
	Art. 13	
	(Riservatezza)	
	Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.	
	9	

	Art. 14	
	(Trattamento dei dati)	
	Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	Art. 15	
	(Durata e recesso)	
	Il presente accordo ha una durata pari a 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione di cui al precedente articolo 8.	
	Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.	
	Art. 16	
	(Modifiche all'accordo)	
	Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.	
	10	

	Art. 17	
	(Divieto di cessione)	
	Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a	
	pena di nullità.	
	Art. 18	
	(Risoluzione)	
	Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che	
	producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso	
	può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza,	
	in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo	
	consenso risultante da atto scritto.	
	Art. 19	
	(Oneri finanziari e Costi)	
	Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.	
	Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria	
	competenza.	
	Art. 20	
	(Legge applicabile e Foro competente)	
	Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.	
	Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le	
	Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è	
	competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.	
	Art. 21	
	(Comunicazioni)	
	Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai	
	seguenti indirizzi:	

per la Soprintendenza, _____ – _____ Roma, all’attenzione di _____;

- per l’Università, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, all’attenzione del Magnifico Rettore;

Art. 22

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 23

(Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per l’UNIVERSITA’

Per la Soprintendenza

Il Magnifico Rettore

Il Soprintendente

Prof. Eugenio Gaudio

Arch. Francesco Prosperetti

ASUR

cl. MR
36.



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*

*Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma
Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma
Tel. 06480201 - Fax 0648903504*

Prot. N. 14690 Allegati.....

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0037406
del 27/05/2015
classif. III/16

Roma, ...20...05...2015...

Al Magnifico Rettore Sapienza-Università di
Roma Chiarissimo Prof. Eugenio Gaudio
Piazzale Aldo Moro 5 - Roma
rettore@uniroma1.it

Alla Dr. Sabrina Luccarini - Direttore Area
Supporto alla Ricerca Sapienza-Università
di Roma - Palazzo del Rettorato - Piazzale
Aldo Moro 5, 00185 Roma
T 0649910324, F 0649910321
sabrina.luccarini@uniroma1.it

Al Direttore Generale Sapienza-Università
di Roma Dr. Carlo Musto D'Amore -
Sapienza-Università di Roma - Palazzo del
Rettorato - Piazzale Aldo Moro 5, 00185
Roma
T 0649910311 F 0649910698
carlo.musto@uniroma1.it

OGGETTO: Accordo Quadro tra Sapienza-Università di Roma e Soprintendenza

Magnifico Rettore,

è con grande interesse che la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma accoglie la proposta di Accordo Quadro con Sapienza-Università di Roma, pervenuta (Prot. N° 13038 del 6-5-2015) dal Direttore dell'Area Supporto alla Ricerca Dott.ssa Sabrina Luccarini per conto della M.V.

Una proposta di collaborazione scientifica e istituzionale fattiva e concreta, così come stesa da Sapienza, rientra pienamente nei fini di progettazione scientifica e culturale della Soprintendenza da me diretta e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché nei comuni compiti istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, antropologico e artistico sul territorio.

Rimango pertanto in attesa di indicazioni per procedere formalmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Mi è gradita l'occasione di inviare un cordiale saluto

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesco Prosperetti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PERVENUTO

27 MAG. 2015

Alle ore Firma
Settore Protocollo Inf. Arch. Gest.
Docum. Smistamento